Legge regionale 30 ottobre 2018 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

Art. 13

(Modifiche alla suddivisione in capi della legge regionale 9/2014)

1. Nel testo della legge regionale 9/2014, la suddivisione in capi e le rispettive rubriche sono così modificate:

a) capo I, con la rubrica <<Disposizioni generali>>: articolo 1;

b) capo I bis, come inserito dall'articolo 2, che assume la rubrica <<Difensore civico regionale>>: articoli da 1 bis a 1 septies;

c) capo II, che assume la rubrica <<Garante regionale dei diritti della persona>>: articoli da 2 a 13;

d) capo III, con la rubrica <<Disposizioni finali>>: articoli da 14 a 16.